



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

Cod. Mecc. CAVC010001 – www.convittocagliari.edu.it

Cod. Mecc. Scuola Primaria: CAEE016019 - Cod. Mecc. Sec. I Grado: CAMM00600L - Cod. Mecc. Licei: CAPC08000X



Circolare n° 752

Cagliari, 28 agosto 2025

Al personale Docente e ATA interessato

Al D.S.G.A.

Al sito web

Oggetto: *Informativa sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso.*

Con la presente si comunica a tutto il personale interessato, ovvero il personale Docente, Educativo e ATA a tempo indeterminato **assunto dal 01/09/2019 in poi**, che con nota del 11/06/2025, che si allega alla presente, il Ministero dell'istruzione e del Merito ha chiarito le modalità di espressione della volontà di adesione o non adesione al Fondo Pensione Espero.

L'accordo sottoscritto dall'Aran e dalle Organizzazioni sindacali in data 16 novembre 2023, prevede che tutto il personale assunto dopo il **01/01/2019**, dovrà consegnare l'informativa firmata in data 01/09/2025 presso gli Uffici di via Pintus dalle ore 09:00 alle 10:00, o in alternativa trasmetterla entro la data del 05/09/2025 via pec all'indirizzo cavc010001@pec.it.

Si allega alla presente:

- Nota MIUR;
- Informativa trattamento dei dati personali;
- Accordo ARAN;
- Guida per comunicare la non adesione

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Rossetti
Firma autografa
sostituita mezzo stampa





Ministero dell'Istruzione e del Merito

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 4, dell'Accordo ARAN del 16/11/2023 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Con la presente si informa il Sig./la Sig.ra _____ CF _____ nato/a a _____, il _____, individuato/a per l'assunzione nella classe di concorso/profilo professionale _____, che è prevista la possibilità di iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola, Fondo Pensione Espero, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo ARAN del 16 novembre 2023, sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, nonché le informazioni obbligatorie previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip sono rinvenibili al seguente link www.fondoespero.it.

Modalità di adesione

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo ARAN del 16 novembre 2023, l'adesione al Fondo Pensione può realizzarsi con due distinte modalità:

- 1. Adesione volontaria:** *in qualunque momento il lavoratore può manifestare espressamente la propria volontà di aderire completando la procedura di adesione e seguendo le istruzioni, la modulistica o le procedure rese disponibili dal Fondo al seguente link <https://www.fondoespero.it/site/vantaggi-adesione/come-aderire>;*
- 2. Adesione con silenzio assenso:** *ove, entro il periodo di nove mesi dalla ricezione della presente comunicazione, il lavoratore non avesse espresso alcuna volontà in merito, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo ARAN del 16 novembre 2023, l'iscrizione al Fondo pensione avverrà automaticamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei suddetti nove mesi. La procedura di adesione silente si applica unicamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019 non ancora iscritti al Fondo pensione.*

Volontà di non aderire (entro nove mesi dalla presente comunicazione)

In alternativa all'adesione al Fondo con silenzio assenso, entro il medesimo termine di nove mesi decorrenti dalla ricezione della presente comunicazione, sarà possibile comunicare all'Amministrazione competente la propria volontà di non aderire al Fondo Espero.

A chi comunicare la volontà di non aderire (entro nove mesi dalla presente comunicazione)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il lavoratore potrà manifestare all'Amministrazione la propria volontà di non aderire, entro i suddetti nove mesi dalla ricezione della presente comunicazione, utilizzando l'istanza "Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero" presente all'interno dell'area privata di "Istanze On Line" raggiungibile al seguente link: "<https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>". Tale comunicazione interromperà l'adesione con silenzio assenso.

Diritto di recesso (entro trenta giorni dall'adesione espressa o tacita)

Ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo ARAN del 16 novembre 2023, decorsi nove mesi senza che il lavoratore abbia comunicato la propria volontà di non aderire secondo le modalità di cui al punto precedente, il lavoratore sarà iscritto al Fondo e sarà informato dell'avvenuta iscrizione dal Fondo Espero per il tramite della scuola. Entro i successivi 30 giorni, sarà possibile esercitare il diritto di recesso con le modalità indicate nel successivo paragrafo.

A chi comunicare la volontà di recedere (entro trenta giorni dall'adesione espressa o tacita)

Per esercitare il diritto di recesso occorre accedere all'area riservata del Fondo Espero (Area Riservata Aderenti) con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) dall'home page del sito <https://www.fondoespero.it/> e seguire la procedura ivi indicata.

Si ricorda che potranno esercitare il diritto di recesso unicamente i lavoratori che, non avendo manifestato la volontà di non adesione nel portale "Istanze On Line" entro i 9 mesi dalla ricezione della presente comunicazione (come indicato nei paragrafi precedenti), saranno iscritti al Fondo con adesione silente.

Il diritto di recesso avviene senza costi.

Sensibilizzazione su tematiche previdenziali e comunicazione dati

L'amministrazione comunicherà al Fondo i dati esclusivamente in attuazione degli obblighi normativi.

Si suggerisce di prestare particolare attenzione al tema della propria programmazione previdenziale, per ridurre il rischio di inadeguata copertura pensionistica alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per avvenuta informazione:

FIRMA del lavoratore

FIRMA del Dirigente scolastico

Luogo

Data



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche statali
e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

Al Capo Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

Agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Modalità di adesione al Fondo pensione complementare "Espero".

Il giorno 16 novembre 2023 è stato definitivamente sottoscritto, tra le parti firmatarie del Fondo pensione Espero, l'Accordo che regola le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo da parte del personale, di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999.

L'Accordo in parola prevede che il personale della scuola assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019, eccezion fatta per le categorie di dipendenti elencate all'art. 2, lett. b) dell'Accordo medesimo, possa aderire al Fondo, oltre che con espressa manifestazione di volontà, anche mediante silenzio-assenso.

In particolare, all'atto della firma del contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato, il Dirigente scolastico è tenuto a fornire al lavoratore un'informativa, in forma scritta, sulle modalità di adesione al Fondo con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine di nove mesi decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo Espero, o a siti web istituzionali. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di lavoro.

Unitamente alla predetta informativa sulle modalità di adesione al Fondo Espero, il Dirigente scolastico consegna al lavoratore anche l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

In fase di prima applicazione, il Dirigente scolastico fornisce le informative di cui sopra anche al personale già assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019.

Dalla data di comunicazione dell'informativa sulle modalità di adesione al Fondo, decorrono i nove mesi previsti per l'esplicita espressione di volontà, da parte dell'interessato, di iscrizione, ovvero di diniego all'iscrizione, spirati i quali, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, interviene l'iscrizione per silenzio-assenso.

Il dirigente scolastico provvede, tramite la propria segreteria, ad inserire tempestivamente a SIDI, mediante le funzionalità descritte successivamente, la data di consegna e di presa visione dell'informativa, per il personale già assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019 al quale venga consegnata l'informativa a seguito della presente nota circolare.

A partire dall'a.s.2025.2026, al fine di semplificare l'attività delle segreterie scolastiche, l'inserimento a SIDI del contratto di immissione in ruolo, tramite la funzione integrazione dati contratto, provvederà a registrare automaticamente la data di presa visione e consegna dell'informativa sulle modalità di adesione al fondo Espero.

L'Accordo di cui in parola prevede, per i lavoratori del settore "Scuola", che per "Amministrazione" si intenda "Ministero dell'Istruzione e del Merito" (art. 2) e che, quindi, quest'ultimo comunichi, per conto delle scuole, al Fondo, con file criptati e mediante un canale di comunicazione sicuro, i "nominativi" dei dipendenti che - non avendo espresso il diniego entro i nove mesi previsti - risulteranno aderenti per silenzio assenso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, attraverso le piattaforme richiamate nel successivo comma 5.

Al riguardo, fermo restando il rapporto diretto instaurato tra il Fondo e il neoiscritto e le comunicazioni dirette tra tali soggetti, questo Ministero, ai sensi dell'art. 4, comma 4, sopra citato, potrà trasferire al Fondo, per il personale rimasto silente, le seguenti informazioni anagrafiche: nome, cognome, codice fiscale, nonché indirizzo PEC della scuola di servizio.

All'indirizzo PEC della scuola di servizio, fornito dal Ministero al solo scopo di consentire un primo contatto tra il Fondo e il neoiscritto mediante silenzio-assenso, Espero provvederà a far pervenire, mediante protocollo riservato e per la successiva consegna al lavoratore, le informazioni di cui all'art. 4, comma 7, dell'Accordo, comunicando allo stesso, in particolare:

- l'avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l'iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
- il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
- la documentazione di cui all'art. 6, comma 5, del "Regolamento Covip del 22 dicembre 2020" e le indicazioni di cui all'art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
- la possibilità del recesso ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, con specifica informativa su modalità e termini per l'esercizio di tale diritto, nonché sul link al sito del Fondo cui accedere per l'esercizio del diritto di recesso;
- un apposito link al sito del Fondo per l'inserimento, fatto salvo il caso in cui il lavoratore abbia esercitato il diritto di recesso, dei dati di contatto dell'interessato all'interno dei sistemi del Fondo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 6, comma 5, dell'Accordo, nella fase esecutiva del contratto, per agevolare l'attivazione dei flussi finanziari, il Fondo comunica al MEF-Noipa il codice fiscale dei dipendenti iscritti al Fondo per le relative trattenute stipendiali.

Ciò premesso, si riepilogano le funzionalità che saranno disponibili nell'ambito del SIDI per la gestione del processo in parola:

- funzione per lo scarico da parte della segreteria scolastica dell'informativa sulle modalità di adesione al Fondo e dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- funzione per la comunicazione, da parte dell'istituzione scolastica, della data di consegna e presa visione dell'informativa sulle modalità di adesione al Fondo, da cui decorrono i nove mesi per manifestare espressamente la volontà di adesione, ovvero per l'espressione dell'eventuale diniego;
- istanza dedicata disponibile nell'area Polis mediante la quale il personale sopra indicato potrà comunicare il proprio diniego all'adesione al Fondo.

Verrà, inoltre, reso disponibile nel SIDI, così come già accaduto nell'ambito della Piattaforma Unica, un atto di nomina del Ministero a Responsabile del trattamento dei dati effettuato, in attuazione dell'Accordo, per conto delle Istituzioni Scolastiche, da sottoscrivere e conservare agli atti della scuola.

Si informa, altresì, che sono state aggiornate le funzioni di gestione contratti ed immissione in ruolo per poter recepire le novità introdotte dal processo in questione.

Come anticipato in precedenza, sarà cura del sistema informativo estrarre mensilmente l'elenco dei nominativi aderenti per silenzio assenso e trasmetterli in modalità telematica al Fondo per i successivi adempimenti.

Con successivo avviso a cura della Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, si provvederà a comunicare l'apertura delle funzioni SIDI dedicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Davide D'AMICO

Davide D'Amico
Ministero dell'Istruzione e
del Merito
11.06.2025 15:26:53
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO



MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
11.06.2025
15:55:50
GMT+02:00



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

Cod. Mecc. CAVC010001 – www.convittocagliari.edu.it

Cod. Mecc. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - Cod. Mecc. SEC. I GRADO: CAMM00600L - Cod. Mecc. LICEI: CAPC08000X



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La presente informativa è resa **Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”**, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche «**Istituzione scolastica**», «**Scuola**» o «**Titolare**») ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati*” (di seguito, anche «**Regolamento**» o «**GDPR**») e riguarda il trattamento dei dati personali del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva alla data del 1° gennaio 2019 *ex art. 2 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999* (di seguito, anche «**interessati**», «**lavoratori silenti**» o «**personale iscritto per silenzio-assenso**»), effettuato in attuazione dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Pensione Espero (di seguito, anche «**Fondo**» o «**Espero**»), anche mediante forme di silenzio-assenso, sottoscritto dall'Aran e dalle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola, in data 16 novembre 2023 (di seguito, anche «**Accordo**»).

L'Accordo in parola prevede che il personale della scuola assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019 possa aderire al Fondo Pensione Espero, oltre che con espressa manifestazione di volontà, anche mediante forme di silenzio-assenso (cosiddetta “*adesione tacita*”).

Nel caso in cui, allo scadere dei nove mesi successivi alla data di assunzione, il lavoratore neoassunto non manifesti esplicitamente la propria volontà di aderire o non aderire al Fondo, sarà automaticamente iscritto al Fondo, per silenzio-assenso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Per il caso di “*adesione tacita*”, l'Accordo stabilisce che i lavoratori rimasti “*silenti*” debbano ricevere una comunicazione da parte del Fondo Espero, che li informi dell'avvenuta iscrizione tramite silenzio-assenso e della possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Affinché i lavoratori “*silenti*” possano ricevere da Espero la comunicazione relativa all'avvenuta iscrizione al Fondo tramite silenzio-assenso e della possibilità di esercitare il diritto di recesso, l'articolo 4, comma 4, dell'Accordo richiede che il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito anche «**Ministero**», «**MIM**» o «**Amministrazione**») provveda, per il settore scuola, a comunicare al Fondo i nominativi dei dipendenti in questione.

Con la presente informativa, si forniscono quindi informazioni specifiche sui flussi informativi e di comunicazione dei dati del personale iscritto per silenzio-assenso che, in base a quanto previsto dall'Accordo, debbono intercorrere tra questa Istituzione scolastica, il Ministero e il Fondo.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è **Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”**, con sede in **Via Pintus – 09134 Cagliari**, al/alla quale gli Interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti che li riguardano, inviando apposita e-mail seguente indirizzo: cavc010001@istruzione.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Istituzione scolastica è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: mario.mureddu.dpo@gmail.com

Responsabile del trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento (di seguito, anche «**Responsabile**»), ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, è il Ministero dell'Istruzione e del Merito che provvede, per conto della Scuola Titolare e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 4., comma 4, dell'Accordo, a comunicare al Fondo Pensione Espero i dati del personale iscritto per silenzio-assenso, inseriti al SIDI dalla Scuola stessa.

Sogei S.p.A. (Via Mario Carucci 99, 00143, Roma), in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero, agisce, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, quale sub-responsabile del trattamento.

Autorità di controllo

Garante per la protezione dei dati personali

Indirizzo e-mail: garante@gpdp.it

Indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Sito web: <https://www.garanteprivacy.it>

Ambito di applicazione e categorie di dati personali trattati

La presente informativa privacy attiene al trattamento dei dati personali del personale della scuola che sia stato assunto a tempo indeterminato successivamente alla data del 1° gennaio 2019.

Formeranno oggetto di trattamento:

- i dati anagrafici e identificativi degli interessati (in particolare: nome, cognome e codice fiscale);
- i dati di contatto della Scuola di servizio degli interessati (indirizzo pec).

In particolare, i dati di contatto della Scuola verranno comunicati al Fondo al solo fine di consentire un primo contatto (*una tantum*) tra lo stesso e il personale iscritto per silenzio-assenso.

Base giuridica del trattamento e finalità

La base giuridica del trattamento dei dati personali in precedenza indicati va individuata nell'adempimento di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri, secondo quanto previsto dall'articolo 6, par. 1, lett. e) del Regolamento.

I dati personali sopra indicati saranno trattati dal Titolare e dal Responsabile unicamente per finalità connesse all'attuazione dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, sottoscritto dall'Aran e dalle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola in data 16 novembre 2023 e, nello specifico, per consentire la comunicazione al Fondo dei nominativi dei dipendenti che risultino iscritti per silenzio-assenso.

Ai sensi dell'art. 13 par. 3 Regolamento UE 679/2016, qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza

I dati saranno trattati, per le finalità di cui sopra, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, e vengono raccolti e conservati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

In particolare, i dati, raccolti dalla Scuola Titolare al momento dell'assunzione in ruolo, verranno inseriti dalla stessa nel sistema del Ministero (SIDI) e poi successivamente trasmessi dall'Amministrazione, con

l'ausilio di strumenti informatici, in file criptati e mediante un canale di comunicazione sicuro, al Fondo pensione Espero.

Il Titolare e il Responsabile del trattamento di cui si avvale impiegano idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per tutelare le informazioni dall'alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l'utilizzo improprio o illegittimo.

Destinatari del trattamento

I dati personali sopra indicati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti del Titolare appositamente autorizzati al trattamento e istruiti sugli obblighi derivanti dalla normativa in materia di privacy;
- dipendenti e collaboratori del Responsabile e del Sub-responsabile del trattamento, appositamente autorizzati al trattamento e istruiti sugli obblighi derivanti dalla normativa in materia di privacy;
- dipendenti e collaboratori del Fondo Scuola Espero.

I dati personali raccolti e inseriti al SIDI dalla Scuola Titolare saranno comunicati, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 4, dell'Accordo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i (c.d. Codice della Privacy), dal MIM al Fondo Pensione Espero, che li tratterà, a sua volta, in qualità di titolare autonomo.

I dati in questione non formeranno oggetto di diffusione.

Per approfondimenti sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte del Fondo Scuola Espero si rinvia al sito web del Fondo medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, i dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli Interessati hanno la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili.

In particolare, il suddetto Regolamento, che disciplina, al Capo III, le modalità di esercizio degli stessi, riconosce ai soggetti interessati i seguenti diritti:

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare:

- la conferma dell'esistenza dei dati personali;
- l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, dei Responsabili del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
- c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
- d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
- e) diritto alla portabilità dei dati (solo ove sussistente - art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
- f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
- g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679).

Per esercitare i diritti di cui sopra gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento, come precedentemente individuato, i cui recapiti sono riportati nella sezione «*Titolare del trattamento dei dati*» della presente informativa.

Si precisa che per l'esercizio dei predetti diritti, in relazione ai dati trattati dal Fondo pensione Espero, gli Interessati dovranno fare riferimento agli indirizzi indicati nell'informativa fornita dal Fondo pensione Espero disponibile nel sito web dello stesso.

Diritto di reclamo

Gli Interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 dello stesso.

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato.

**Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa
disciplina di recesso del lavoratore**

Il giorno **16 novembre 2023 alle ore 15:00**, ha avuto luogo l'incontro tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

A.Ra.N.	firmato
CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
CONFSAL	firmato
CIDA	firmato
FLC CGIL	firmato
CISL FSUR	firmato
UIL SCUOLA RUA	firmato
SNALS-CONFSAL	firmato
ANP	firmato
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS	firmato

**Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa
disciplina di recesso del lavoratore**

Art. 1

Oggetto, campo di applicazione ed efficacia

1. Il presente accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 157, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
2. La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo pensione Espero, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente accordo. L'avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e del Fondo pensione Espero mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:
 - a) “Fondo”: il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero;
 - b) “assunzione”: l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del “Fondo”; ai fini della individuazione della data di assunzione rileva l'effettiva immissione in ruolo del personale con

relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro; non rientra nella nozione di “assunzione” il passaggio tra amministrazioni o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:

- l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
- l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro;
- il passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente, nell’ambito della stessa amministrazione.

c) “amministrazione/i”: per i dipendenti del settore “scuola” l’amministrazione si identifica con il Ministero dell’Istruzione; per i dipendenti del settore “Afam” l’amministrazione si identifica con la singola istituzione statale o non statale; le amministrazioni i cui dipendenti siano gestiti attraverso la piattaforma per la gestione dei servizi stipendiali NoiPA danno attuazione al presente accordo - con particolare riferimento ai flussi informativi e di comunicazione successivi all’informativa di cui agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 - in collaborazione con la suddetta piattaforma, mediante la interconnessione dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 3

Modalità di adesione al Fondo pensione Espero

1. L’adesione al “Fondo” è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare nonché dai regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data 22 dicembre 2020, di seguito “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020”.

2. L’adesione al “Fondo” avviene:

a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al comma 1;

b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive Covip.

Art. 4

Adesione mediante silenzio-assenso

1. All'atto della firma del contratto individuale di "assunzione", l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al "Fondo" disciplinate dal presente accordo, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul "Fondo", anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali. Nell'ambito dell'informativa, sono comunque indicati i link al sito web del "Fondo" ove è possibile consultare le informazioni obbligatorie previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web di cui al comma 3. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di "assunzione". Il "Fondo" collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni destinatarie del presente accordo, della informativa di cui al presente comma e della modulistica di cui al comma 3.

2. Nei nove mesi successivi alla data di "assunzione", il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.

3. Per manifestare la volontà di adesione, ai sensi del comma 2, primo periodo, il "Fondo" rende disponibile ai lavoratori, attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive di Covip, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione. Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione per manifestare la volontà di non adesione.

4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al "Fondo" - nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione - i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto della scadenza del termine dei nove mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.

5. La comunicazione al “Fondo” di cui al comma 4, può avvenire anche per il tramite di piattaforme per la gestione dei servizi stipendiali (“NoiPa” o analoghe).

6. L’iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento “garantito”.

7. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il “Fondo” comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:

a) l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;

b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;

c) la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;

d) la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3.

8. Le amministrazioni adeguano i contenuti dei contratti individuali al fine di tenere conto di quanto previsto al comma 1.

9. Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione indicata nel comma 2, le amministrazioni interessate iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest’ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal “Fondo” ai sensi dell’art. 6, comma 5. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, effettuano anche le prescritte comunicazioni all’Istituto, con le modalità dallo stesso previste.

Art. 5

Norma di prima applicazione

1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.

3. Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.

4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Art. 6

Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso

1. L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al "Fondo", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il "Fondo" rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.

4. Il "Fondo", entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.

5. Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.

Art. 7

Norme finali

1. Le parti esprimono, fin d’ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del presente accordo nello Statuto e nei regolamenti del “Fondo”, con le procedure previste dalle norme che ne regolano il funzionamento.

2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti dall’art. 4 e dall’art. 6, al fine di consentirne l’ottimizzazione e l’adattamento nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d’intesa tra i soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti sottoscrittrici del presente accordo.

3. Nell’ottica di favorire scelte consapevoli ed informate sulla previdenza complementare, le parti valutano positivamente attività ed iniziative delle amministrazioni destinatarie del presente accordo e dei soggetti sindacali rivolte al personale, svolte ove possibile in collaborazione con il Fondo, che perseguano obiettivi di una maggiore conoscenza della previdenza complementare e di una più ampia diffusione della cultura previdenziale.

Dichiarazione congiunta

Le parti sono concordi nel valutare l’estensione delle disposizioni del presente accordo relative all’adesione mediante silenzio-assenso anche al personale a tempo determinato, con particolare riferimento ai rapporti annuali o a quelli di durata coincidente con quella dell’anno scolastico. A tal fine, ritengono utile, anche alla luce dell’esperienza applicativa del presente accordo, valutare congiuntamente la possibilità di tale estensione, entro il 1° settembre 2023. Resta fermo, comunque,

che a tale personale si applicano integralmente le disposizioni relative all'adesione espressa di cui all'art. 3, comma 2, lett. a).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Guida Rapida



**Istanza di comunicazione NON
adesione al Fondo Espero**

Indice

Indice.....	2
1. Introduzione.....	3
2. Accesso all'istanza.....	3

1. Introduzione

Lo scopo del presente documento è quello di fornire una guida sintetica al personale scuola di ruolo che vuole esprimere la volontà di NON adesione al Fondo Espero.


In assenza di tale indicazione, decorsi 9 mesi dalla consegna dell'Informativa, si attiverà l'Adesione al Fondo Espero così come previsto dall'Accordo del 16/11/2023.

2. Accesso all'istanza

Per esprimere la volontà di NON adesione al Fondo Espero il personale deve aver ricevuto l'informativa da parte della scuola e la scuola deve aver registrato l'avvenuta consegna tramite funzioni SIDI.

In caso contrario rivolgersi alla scuola di servizio.

Dalla Home Page personale della sezione "Istanze online" occorre fare clic su "Vai alla compilazione" in corrispondenza dell'"istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero".



Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero

-  Riferimenti normativi e scadenze amministrative
-  Assistenza Web
-  Istruzioni per la compilazione

Vai alla compilazione

L'utente ha selezionato la seguente istanza:

Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero

ISTANZA ONLINE DINIEGO FONDO ESPERO

La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare:

- I dati riportati dal dipendente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il dipendente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- I dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell'art. 46, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

IMPORTANTE:

al fine di non avere problemi nella compilazione delle domanda, non utilizzare, in nessun caso, il tasto "Indietro" del browser collocato in alto a sinistra. Nel caso in cui ci si accorga di aver sbagliato qualcosa occorre tornare all'home page tramite il link "Home", in alto a destra.

L'utente prende atto dell'[informativa](#) di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR)

Accedi

Per entrare fare clic su **Accedi**.

Attenzione! il tasto "Accedi" non è abilitato finchè non si prende visione dell'informativa.

Viene visualizzata la schermata dove sono prospettati i dati personali e di recapito reperiti dalla fase di accreditamento.

Constatata la correttezza dei dati presenti nella pagina fare clic su **"Avanti"** per proseguire

Dati personali

Codice fiscale	[REDACTED]
Cognome	[REDACTED]
Nome	[REDACTED]
Sesso	[REDACTED]
Data Nascita	[REDACTED]
Comune Nascita	[REDACTED]
Nazione Nascita	[REDACTED]
Tipologia personale	[REDACTED]

Dati recapito

Provincia	[REDACTED]
Comune	[REDACTED]
Stato	[REDACTED]
CAP	[REDACTED]
Indirizzo	[REDACTED]
Telefono	[REDACTED]
Cellulare	[REDACTED]
Email	[REDACTED]

[Avanti](#)

In questa fase il sistema verifica se l'utente ha effettivamente diritto ad accedere a questa funzione. In caso di esito negativo verrà prospettato un messaggio di errore.

Se si riceve il messaggio:

- “Il personale non è censito sul Fascicolo, rivolgersi alla scuola di servizio”, significa che il dipendente non esiste nella base informativa del Fascicolo del Personale, il dipendente deve richiedere alla scuola di competenza di intervenire per effettuare le opportune verifiche nel Fascicolo del Personale
- “Esistono due posizioni associate allo stesso codice fiscale, rivolgersi alla scuola di servizio”, significa che per lo stesso codice fiscale esistono due posizioni nella base informativa del Fascicolo del Personale, il dipendente deve richiedere alla scuola di competenza di intervenire per effettuare le opportune verifiche nel Fascicolo del Personale
- “Non è possibile esprimere la volontà di non adesione al Fondo Espero in quanto non risulta consegnata dalla scuola la relativa informativa. Rivolgersi alla scuola di servizio”, significa che non risulta registrata a sistema la consegna dell’informativa da parte della scuola, il dipendente deve prima richiedere alla scuola di competenza di consegnare e registrare la consegna dell’informativa Fondo Espero tramite la funzione SIDI al percorso *“Personale Scuola -- > Rilevazione consegna informativa Fondo Espero”*

Se tutti i controlli sono andati a buon fine viene visualizzato lo schermo per esprimere la volontà di NON adesione al Fondo Espero o di visualizzare la scelta di non adesione precedentemente comunicata.

Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero

Stato diniego: **Non acquisito**

Diniego

Scelgo di NON aderire al Fondo Espero

Data consegna informativa:
15-11-2024

Codice istituto che ha consegnato l'informativa:
RMIC86100B

Data termine per registrare diniego:
31-08-2025

[Salva](#)

Al salvataggio viene richiesta la conferma della scelta perchè **non sarà più possibile modificarla.**

In esito alla espressione della volontà di non aderire al Fondo Espero il nominativo non sarà processato ai fini dell'adesione per silenzio assenso.

The screenshot shows a web interface with a modal dialog box titled "Conferma Diniego". The dialog contains the following text: "Confermi l'operazione? Non sarà più possibile modificare la scelta fatta. Per informazioni ulteriori accedere al link <https://www.fondoespero.it/site/vantaggi-adesione/come-aderire>." Below the text are two buttons: "Annulla" and "Conferma". In the background, the page shows the "Stato diniego: Non acquisito" and a "Diniego" section with a checked checkbox "Scelgo di NON aderire al Fondo Espero".

The screenshot shows the "Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero" page with a green success message: "Operazione eseguita con successo!". Below this, the "Stato diniego" is now "Acquisito". The "Diniego" section is updated with the following information:

- Scelgo di NON aderire al Fondo Espero
- Data registrazione volontà di non adesione: 28-03-2025
- Data consegna informativa: 15-11-2024
- Codice istituto che ha consegnato l'informativa: RMIC86100B
- Data termine per registrare diniego: 31-08-2025

An "Esci" button is visible at the bottom of the page.